

Linee d	i indirizzo	per l'attivi	ità libero	profession	onale int	r <mark>amurari</mark> a



#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- D.M. 28 febbraio 1997;
- Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 28;
- Atto di indirizzo e coordinamento, D.P.C.M. del 27/3/2000 pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26/5/2000;
- Decreto Legislativo n. 254 del 28/7/2000;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 sulla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
- Legge n. 120 del 3 agosto 2007 recante: "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5."



## Linee di indirizzo per l'attività libero professionale intramuraria

#### **SOMMARIO**

#### **INTRODUZIONE**

- 1 ENTI DESTINATARI
- 2 CATEGORIE PROFESSIONALI
- 3 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

#### TIPOLOGIE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

- 1 ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE
- 2 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO
- 3 TIPOLOGIE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN FUNZIONE DELLA DOMANDA
- 4 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI DEL

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DEGLI ALTRI ENTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 5 ATTIVITÀ DI CONSULENZA
- 6 CONSULTI
- 7 ATTIVITÀ DIVERSE DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

#### **ORGANIZZAZIONE**

- 1 PIANI AZIENDALI
- 2 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO -PROFESSIONALE
- 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO -PROFESSIONALE
- 4 SPAZI PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO -PROFESSIONALE INTRAMURARIA:

STRUTTURE IDONEE E SPAZI SEPARATI E DISTINTI

- 5 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI STUDI PRIVATI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
- 6 ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO
- 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
- 8- COPERTURA ASSICURATIVA
- 9- COLLEGIO DI DIREZIONE
- 10- COMMISSIONI AZIENDALI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
- 11- INFORMAZIONI ALL'UTENZA

#### CONTROLLI

- 1 FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA
- 2 OSSERVATORIO REGIONALE
- 3 RESPONSABILITA'



### Introduzione

Con il presente documento si intende fornire alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale le Linee di indirizzo per la corretta interpretazione e applicazione della normativa in vigore in materia di attività libero professionale intramuraria, anche al fine di consentire il pieno governo della stessa.

Per attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I) della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria s'intende: l'attività che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery, nonché le prestazioni farmaceutiche, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92.

La salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trova infatti la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e del rapporto di fiducia caratteristico e proprio del rapporto medico-paziente.

L'attività libero professionale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che vengono offerti sul mercato sanitario in aggiunta all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
- rafforzare la capacità competitiva dell' Azienda Sanitaria, non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari;
- garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le



opportunità professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e si deve svolgere in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed assicurare la piena funzionalità dei servizi ponendosi come offerta aggiuntiva di prestazioni. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Le prestazioni erogate in regime di libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione ed esecuzione e gli stessi livelli qualitativi, garantendo pertanto al cittadino un'ulteriore opportunità assistenziale. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

La libera professione intramuraria è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro (sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero diurno od ordinario) ed in particolare:

- al di fuori del servizio, se esercitata nell'ambito di strutture non appartenenti all'Ente (attività intramuraria allargata);
- al di fuori dell'orario di servizio o con recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero mediante distinta timbratura, se esercitata nell'ambito di strutture appartenenti all'Ente.

## 1) Enti destinatari

Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliero - Universitarie, all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.N.R.C.A.), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e all'ARPAS.

## 2) Categorie professionali

Le disposizioni del presente atto, si applicano a tutto il personale medico chirurgo,



odontoiatra, veterinario e delle categorie della dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) con rapporto di lavoro esclusivo, nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe e al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

## 3) Caratteristiche dell'attività libero professionale intramuraria

L'attività libero professionale intramuraria può essere svolta:

- in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery;
- in regime ambulatoriale;
- per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
- per prestazioni farmaceutiche;
- in forma di consulenze e consulti.

L'attività libero professionale è rivolta alla soddisfazione della domanda di:

- Utenti del Sistema Sanitario Nazionale;
- Utenti singoli paganti;
- Aziende Sanitarie Pubbliche e Private accreditate, ai sensi del D. Lgs. 229/99;
- Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
- Fondi sanitari, Assicurazioni, Mutue;
- Aziende Sanitarie stesse per la riduzione delle Liste di attesa e/o per l'incremento della competitività.

Tutte le attività rese in ambito aziendale possono essere erogate in regime di area a pagamento, fatto salvo per le attività esplicitamente escluse dalla normativa vigente.

La rendicontazione contabile dell'attività libero professionale è gestita in regime di contabilità separata.



#### TIPOLOGIE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

## 1) Attività libero-professionale in regime ambulatoriale

Nelle strutture del S.S.R. devono essere reperite idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

L'attività ambulatoriale, esercitata in regime di attività libero-professionale, si può svolgere, però, anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), e in ogni caso deve essere privilegiata l'attività istituzionale. Esclusivamente per l'attività clinica e di diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo, però, la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

L'attività ambulatoriale libero professionale può essere svolta, a richiesta, anche presso il domicilio del richiedente.

## 2) Attività libero- professionale in regime di ricovero

Nei Presidi Ospedalieri delle ASL e delle Aziende Ospedaliere il ricovero in regime liberoprofessionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti, dotati di adeguati requisiti di confort alberghiero. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.

La disponibilità di posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'articolo 5, comma 3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

Fermo restando che le Aziende devono realizzare proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, le stesse Aziende, in attuazione dell'atto aziendale reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di



attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

Attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non accreditate o di altra Azienda del S.S.R., possono essere richieste da singoli utenti, e svolte individualmente o in equipe, ai sensi, dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera c) del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.

Tali attività sono disciplinate da convenzione tra l'Azienda e le predette strutture secondo modalità stabilite nel regolamento aziendale.

## 3) Tipologie dell'attività libero- professionale in funzione della domanda

L'attività libero-professionale può essere svolta come:

- attività libero-professionale individuale caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal Direttore Generale d'intesa con il Collegio di direzione e in strutture esterne in accordo con quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della Legge 23.12.1998, n. 448;
- attività libero professionale svolta in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata da erogazione di prestazioni da parte di professionisti in forma associata in equipe su richiesta di prestazioni da parte del cittadino, sia in forma singola che associata, con e senza scelta nominativa del professionista;
- attività libero-professionale mediante partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale o di altra struttura sanitaria, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, previa convenzione dell'Azienda con le predette aziende e strutture:



- attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, e svolta fuori dall'orario di lavoro dai dirigenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, a richiesta dei dirigenti interessati rientra tra le attività libero-professionali intramurarie ed è sottoposta alla disciplina per tali attività;
- attività libero-professionale per prestazioni richieste dalle Aziende Sanitarie per l'erogazione di prestazioni specialistiche tendenti ad ottenere benefici previsti da normative vigenti, a tariffe predeterminate dall'Azienda al fine di tutelare fasce sociali particolarmente deboli;
- libera professione d'Azienda (attività aziendale a pagamento):
  - partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda per consentire anche la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessate;
  - 2. prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione di attività istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti, in accordo con le equipe interessate. Si tratta delle prestazioni erogate ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dei CC.NN.LL. 3 novembre 2005 ovvero le prestazioni richieste, ad integrazione dell'attività istituzionale ed a carico del bilancio aziendale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa, di soddisfare le richieste prestazionali delle convenzioni stipulate con soggetti terzi e di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali. La predetta materia viene disciplinata di volta in volta nell'ambito delle prescritte autorizzazioni.



## 4) Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione e degli altri Enti che effettuano attività di vigilanza e controllo

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione e delle Pubbliche Amministrazioni, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto, per l'esercizio dell'attività intramoenia, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell'assenza di conflitto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale e quindi nell'assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto e oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione e degli altri enti esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all'articolo 15 quinquies, comma 2 del D.Lgs 229/99 e all'art. 55 CC.NN.LL. del 8 Giugno 2000, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

#### 5) Attività di consulenza

L'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all'interno della propria Azienda, costituisce compito istituzionale.

Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi con le modalità sotto indicate:

- a) in Servizi Sanitari di altra Azienda o ente del comparto mediante apposita e obbligatoria convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
  - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;



- 2) il compenso e le modalità di svolgimento;
- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante la stipula di apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'Azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuire il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza.

Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, ecc.) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle case di cura private ai sensi del comma I art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 10 settembre 1995 compete una quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione in favore del personale dell'equipe del centro trasfusionale stesso.

La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese deve essere contenuta nell'atto deliberativo Aziendale della consulenza.

In attesa di convenzione tra gli enti saranno comunque considerate attività di libera professione intramoenia tutte le consulenze e/o prestazioni sanitarie effettuate in favore di terzi.

## 6) Consulti

Le prestazioni devono essere inerenti la disciplina di appartenenza e/o la disciplina equipollente in conformità alle disposizioni vigenti.

In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito può chiedere all'Azienda che la prestazione sia resa direttamente dal Dirigente scelto dallo stesso ed erogata al proprio domicilio.



### 7) Attività diverse dall'attività libero-professionale

Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dalle presenti linee guida, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le attività relative a:

- partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministero;
- relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
- partecipazioni a comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- prestazione professionale o sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione, da parte dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.

#### ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

## 1) Piani aziendali

Ogni azienda sanitaria ed ente del S.S.R. deve predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria.

Per volumi riguardanti l'attività si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti presso altre Strutture delle Aziende ed Enti del S.S.R. Nella valutazione del volume, le prestazioni sono suddivise, indicativamente, in due tipologie: visite, compresi



consulenze e consulti (anche presso il domicilio dell'assistito), prestazioni strumentali e farmaceutiche. Le prestazioni strumentali vengono aggregate per tipologie simili.

Per volumi riguardanti l'attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.

Le Aziende e gli Enti devono assicurare un'adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani aziendali, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di Direzione. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

I piani aziendali devono essere presentati alla Regione Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e approvati dalla stessa. La Regione Sardegna, se necessario, richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, gli stessi devono essere presentati entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

# 2) Organizzazione dell'attività libero- professionale

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti citati precedentemente, devono adottare, previa contrattazione con le OO.SS., un apposito atto regolamentare che disciplini la libera professione intramuraria in coerenza con il piano aziendale di cui al precedente punto 1) delle presenti linee di indirizzo. Tale atto deve:

 individuare nell'ambito dell'Azienda, strutture idonee e spazi distinti e separati da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, o in caso di assenza di tali spazi, individuare spazi sostitutivi in case di cura e in altre strutture, pubbliche e private non convenzionate con il SSN e/o SSR, con le quali stipulare apposite convenzioni nei limiti precisati dalle presenti linee guida;



- indicare il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda;
- individuare e quantificare il personale di supporto dell'attività libero-professionale;
- individuare i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;
- definire le modalità per prenotazione e riscossione e per la tenuta delle liste di attesa. Definire, inoltre, le modalità, per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;
- disciplinare le incompatibilità, le responsabilità professionali e la correlata copertura assicurativa;
- stabilire i criteri di gestione del fondo di perequazione, distinto per le diverse aree,
  per coloro che non possono svolgere l'attività libero professionale;
- stabilire i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente attività libero professionale;
- indicare le modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali;
- istituire appositi organismi di verifica, promozione e monitoraggio dell'A.L.P.I., garantendo la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dei CC.NN.LL. della Dirigenza e rappresentanti delle Aziende.

# 3) Esercizio dell'attività libero- professionale

Le Aziende e gli altri Enti devono gestire, secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 1 comma 4, della Legge n. 120 del 3/8/2007, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:



- a) affidamento del servizio di prenotazione delle prestazioni a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le medesime prestazioni, inoltre, devono essere eseguite in sede o tempi diversi rispetto a quelli previsti per l'attività ordinaria, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni, che comunque non devono superare, globalmente considerati, quelli relativi all'attività istituzionale;
- b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende ed enti;
- c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
- d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta. Ogni Azienda, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Regionale per le liste d'attesa, trasmette alla Regione Sardegna documentata relazione per consentire alla medesima Regione di effettuare verifiche in merito;
- e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni;
- f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) art. 1, comma 4 Legge n. 120 del 3/8/2007, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'art. 1 comma 4 della stessa Legge n. 120/2007;



g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.

Al fine della applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti a) b) e c) da parte delle Aziende e degli Enti , è obbligatorio, qualora non fosse possibile avvalersi di un integrato sistema informativo, assumere le necessarie determinazioni in merito alla verifica dei volumi di attività libero-professionale intramuraria.

La Regione Sardegna, al fine dell'attuazione di quanto sopra previsto eserciterà uno specifico monitoraggio in merito alle determinazioni che saranno assunte dalle singole Aziende ed Enti.

# 4) Spazi per l'effettuazione dell'attività libero-professionale intramuraria: strutture idonee e spazi separati e distinti.

Allo scopo di assicurare l'effettuazione dell'attività libero - professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 120 del 3/8/2007, le Aziende, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, assumono ogni iniziativa ritenuta utile volta a garantire i necessari interventi di edilizia sanitaria.

Fino al completamento degli interventi di edilizia sanitaria suddetti, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda idonee strutture e spazi per lo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture non convenzionate o negli studi privati autorizzati dalle Aziende.

Per quanto attiene agli spazi destinati ad attività clinica e diagnostica, le Aziende e gli Enti possono, stanti i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 1 della Legge n.120/2007, utilizzare gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo, sempre nel rispetto



del citato articolo, la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione.

Qualora gli spazi istituzionali non siano sufficienti a garantire il volume di attività necessario per l'espletamento dell'esercizio della libera professione intramuraria del personale dirigente medico, veterinario e sanitario, le Aziende e gli Enti possono, fino a che non troverà piena applicazione la disciplina di attuazione della Legge n. 120/2007, autorizzare l'esercizio di detta attività, oltre che alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 1,comma 4, della citata Legge, come di seguito precisato:

- a) nella sede (studio professionale privato) o nelle sedi indicate dal dirigente in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, presso la/e quale/i intende esercitare la propria attività, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 5);
- b) in strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale;
- c) in strutture private non convenzionate/contrattualizzate, attraverso la stipula del relativo contratto disposto con deliberazione del Direttore Generale.

Per quanto concerne l'attività in regime di degenza, gli spazi da garantire per l'attività libero professionale intramuraria, se non ancora fruibili ovvero se insufficienti a garantire il volume di attività del personale dirigente medico, veterinario e sanitario, possono essere reperiti, oltre che con le modalità di cui all'art. 1 – comma 4 – della Legge n. 120/2007, in:

 a) strutture private non convenzionate/contrattualizzate, attraverso la stipula del relativo contratto disposto con deliberazione del Direttore Generale;



b) strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale.

L'utilizzo di spazi esterni è consentito previa motivata necessità.

L'acquisizione degli spazi può avvenire, per le aziende che non hanno potuto avviare interventi di edilizia sanitaria, mediante l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante del collegio di Direzione.

A tali fini il Collegio di Direzione acquisisce il parere della commissione paritetica, costituita a livello aziendale.

Gli spazi ambulatoriali esterni acquisiti ai sensi del precedenti punti e/o gli spazi privati autorizzati devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio dell'attività intramurale.

Le convenzioni di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Regione.

# 5) Autorizzazione all'utilizzo degli studi privati per la libera professione intramuraria

Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, e comunque entro e non oltre il termine massimo fissato dalla legge, i Direttori Generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramuraria.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i Dirigenti sanitari che esercitano l'attività libero-professionale sono autorizzati all'utilizzo di studi privati per l'espletamento della stessa;
- b) l'attività può essere svolta, di norma, in più sedi nell'ambito del territorio della Regione ove il dirigente presta servizio; qualora il dirigente svolga attività



#### **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

professionale in una o più sedi della Regione, il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti effettuati, la prosecuzione dell'attività almeno fino al termine stabilito dalla normativa vigente;

- c) gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti d'intesa tra l'Azienda e il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;
- d) al personale dirigente sanitario che utilizza studi privati è consentita la detrazione delle spese sostenute per l'attività libero professionale, optando tra le seguenti due distinte modalità:
  - 1) deduzione forfetaria dal reddito nella misura del 25 % ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera i) della legge 23 dicembre 2000, n° 388;
  - deduzione dalle tariffe degli oneri sostenuti dal professionista per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera e), del DPCM 27 marzo 2000 in materia di libera professione intramuraria;
- e) le prenotazioni, nonché le ricevute o fatture di pagamento sono emesse accedendo, in ambiente web, all'utilizzo della procedura informatica fornita dall'Azienda. Il referente della struttura ove opera il dirigente, limitatamente agli utenti che intendono procedere al pagamento in contanti, che viene comunque registrato in procedura, versa quanto riscosso, entro i successivi quindici giorni, alle casse dell'Azienda. L'Azienda è tenuta poi ad inserire gli importi versati negli emolumenti stipendiali entro trenta giorni dal versamento nelle proprie casse;
- f) una quota della tariffa è acquisita dall'Azienda, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.NN.LL..

La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

## 6) Attività e personale di supporto

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria



o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e gli Enti devono fornire il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero professionale.

Il regolamento, ai sensi del DM 28 febbraio 1997, art. 8, applicativo della Legge 662/96, disciplina le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore del personale di supporto laddove esso operi al di fuori della normale attività di servizio.

Se il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione partecipa fuori dall'orario di lavoro all'attività di supporto dell'attività libero professionale, lo stesso ha diritto a specifici compensi orari da determinare previa contrattazione. La partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria.

Il Direttore Generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi.

## 7) Criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale

Le tariffe ed i criteri per l'attribuzione dei proventi da corrispondere ai dirigenti interessati, nonché le modalità di riscossione degli importi nel caso di A.L.P.I. svolta presso strutture esterne all'azienda e con la medesima convenzionate, sono definite in sede aziendale nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabiliti dai CC.NN.LL. vigenti.

#### 8) Copertura assicurativa

Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. 1998 - 2001 della dirigenza medica e veterinaria (art.24) e della



dirigenza sanitaria (art. 25), le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all'attività libero-professionale intramuraria senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene ugualmente garantita dalle Aziende.

Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito, sono ricompresi tra i costi aggiuntivi sostenuti per l'erogazione dell'attività libero-professionale.

### 9) Collegio di direzione.

Il Collegio di Direzione, di cui all'art. 20 della Legge Regionale 28 Luglio 2006 n. 10, previene l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero professionale, indica le soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all'art. 1 comma 4 e comma 5 della Legge n. 120 del 3 agosto 2007 ed ai sensi dell'art. 1 comma 11 della predetta legge, dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto di quanto disciplinato dai CC.NN.LL. della dirigenza medica e di quella sanitaria.

# 10) Commissioni aziendali per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero- professionale intramuraria.

L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica che deve essere presente in ogni azienda ed ente con funzioni di monitoraggio dell'attività e in particolare:

- promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria;
- verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e volumi della libera professione che non devono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente;
- interpretazione del regolamento aziendale;



formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

Le Commissioni sono formate in modo paritetico in ogni Azienda ed Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le Commissioni si riuniscono di norma con cadenza trimestrale e devono essere convocate altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

## 11) Informazioni all'utenza

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere e gli Enti, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSR e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, hanno l'obbligo di attivare un efficace sistema di informazione.

In particolare le Aziende e gli Enti, in attuazione dei Piani aziendali, sentito il Collegio di Direzione, sono tenute a garantire ai cittadini, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Carta dei Servizi, nonché avvalendosi dei Portali, adeguata informazione in ordine ai Piani, alle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, alle relative modalità di fruizione, ai tempi di attesa e alle priorità d'accesso.

Il cittadino richiedente prestazioni non garantite dal SSN deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere e che dovrà essere riportato a tergo dell'apposita domanda.

Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.

#### **CONTROLLI**

#### 1) Funzioni di controllo e verifica

Le Aziende e gli Enti provvedono all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni



sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private attivando apposite forme di controllo interno tramite gli organismi di verifica.

Le Aziende, inoltre, devono determinare forme e responsabilità del controllo in ordine alle attività libero-professionali erogate in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.

Per le valutazioni sull'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) sono costituite le Commissioni di cui al paragrafo 10), cap. Il delle presenti Linee Guida.

#### 2) Osservatorio regionale

Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee guida viene istituita una Commissione mista regionale presieduta dal Direttore Generale della Direzione Sanità dell'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza o suo delegato e composta da un rappresentante di ciascuna azienda ed ente e da un rappresentante per ogni sigla sindacale ammessa alla contrattazione aziendale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e di quella SPTA.

La Commissione si riunisce di norma con cadenza semestrale e deve essere altresì convocata qualora almeno dieci componenti ne facciano richiesta.

# 3) Responsabilità

La Regione Sardegna, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni delle presenti linee di indirizzo, può esercitare il necessario potere sostitutivo, nonché può disporre, nell'ipotesi di grave inadempienza, la destituzione dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti. Qualora la nomina dei Direttori Generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della Regione.